

# Assenze del personale della scuola con riferimento al contagio da Covid-19

Con l'intento di fare chiarezza, riportiamo di seguito alcune considerazioni riguardo alle assenze del personale della scuola in riferimento al contagio da Covid 19. Attualmente, infatti regna una gran confusione fra il Personale tutto.

Covid-19 ha imposto delle modifiche al trattamento giuridico ed economico del personale della scuola, coinvolto in situazioni di contagio, dirette o indirette, collegate alla diffusione di Coronavirus.

Il 30 gennaio 2020 il Governo ha decretato lo stato di emergenza epidemiologica dovuto a Covid-19. Dal mese di febbraio in poi si sono succeduti i vari DPCM, intesi a definire le regole a cui attenersi per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus. Tali regole hanno avuto una ricaduta sul trattamento economico e giuridico delle assenze del personale della scuola e, in generale, della Pubblica Amministrazione. Così, ad esempio, la messa in quarantena, la permanenza domiciliare fiduciaria e le assenze imposte dai provvedimenti emanati per combattere la diffusione epidemiologica non comportano decurtazioni dello stipendio né concorrono al computo.

La **quarantena** viene imposta dall'ASP ad una persona sana nella situazione di "contatto stretto" con un caso probabile o confermato di contagio da Covid-19.

I contatti stretti sono individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento e sono posti in quarantena per un periodo di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure per un periodo di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

In base alle disposizioni delle autorità sanitarie per contatto stretto si intende una relazione con:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Di seguito riportiamo un **quadro sinottico** delle tipologie di assenze legate al COVID-19 nonché il trattamento conseguente in base alla normativa vigente che è soggetta ad una continua evoluzione a seguito degli eventi connessi con la curva epidemiologica.

TIPOLOGIA DI ASSENZA	FONTE NORMATIVA	DISPOSIZIONE NORMATIVA	TRATTAMENTO GIURIDICO
<p><b>Assenza del lavoratore fragile</b></p>	<p><b>Art. 26 D.L. 104/2020 Convertito in L. 13 ottobre 2020, n.126</b></p>	<p><i>I lavoratori fragili pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie (anche medico competente) o dal medico di base attestante una condizione di rischio derivante da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>immunodepressione;</i></li> <li>• <i>esiti da patologie oncologiche;</i></li> <li>• <i>svolgimento di terapie salvavita;</i></li> <li>• <i>disabilità con connotazione di gravità.</i></li> </ul> <p><i>Si richiama l'attenzione anche sulla nota ministeriale in argomento prot. n. 1585 dell'11/9/2020. La nota del MI, nel dettare le indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente Scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato ha stabilito che in caso di <b>inidoneità temporanea assoluta</b> il personale deve essere collocato in malattia d'ufficio con apposito provvedimento fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Il provvedimento è di competenza del Dirigente Scolastico.</i></p> <p><i>Il Personale temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa rinvia il periodo di prova.</i></p> <p><i>Nel caso dell'<b>inidoneità temporanea relativa</b> la nota n. 1585 del 11/9/2020 prevede che il personale possa chiedere di essere utilizzato in altri compiti e, qualora il lavoratore non richiedesse l'utilizzazione, dovrà essere collocato in malattia d'ufficio per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea relativa e subirà gli effetti dell'istituto giuridico della malattia.</i></p>	<p><i>Il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero fino al 15 ottobre 2020. Pertanto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>le assenze non si contano ai fini del comportamento nel periodo dei 18 mesi nell'ultimo triennio;</i></li> <li>• <i>non si applica la decurtazione economica ai sensi del D.L. 112/2008,art.71;</i></li> <li>• <i>il Personale non è soggetto a visita fiscale.</i></li> </ul> <p><i>Dal 16 ottobre 2020 e fino al 31/12/2020, per effetto di quanto disposto dalla legge di conversione - 13/10/2020- art. 26 c.2bis -, i lavoratori fragili, di cui alla disposizione normativa (c. 2 art. 26), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento[...] o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche in remoto.</i></p> <p><i>Per la tutela della salute e per assicurare i servizi, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha firmato il DM 19.10.2020, con il quale ciascuna amministrazione pubblica assicura almeno al 50% del personale lo svolgimento del lavoro agile fino al 31.10.2020.</i></p>

TIPOLOGIA DI ASSENZA	FONTE NORMATIVA	DISPOSIZIONE NORMATIVA	TRATTAMENTO GIURIDICO
<p><b>Assenza per malattia dovuta al COVID-19 per quarantena coatta o fiduciaria</b></p>	<p><b>D.L.18/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, art. 87, comma1</b></p>	<p><i>Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma2, del d.lgvo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Le assenze non si contano ai fini del computo nel periodo dei 18 mesi nell'ultimo triennio;</i></li> <li>• <i>non si applica la decurtazione economica ai sensi del D.L. 112/2008, art.71;</i></li> <li>• <i>il personale non è soggetto a visita fiscale.</i></li> </ul>
<p><b>Assenza per convivenza con persona positiva al COVID-19</b></p>	<p><b>Rapporto Istituto Superiore di Sanità COVID- 19 n.° 58/2020 punto 2.1.7</b></p>	<p><i>Prevede che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso,esso,su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (es. compagni di classe dell'alunno in quarantena)non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP (referente che ogni ASL deve istituire e che dovrà tenere i rapporti con i referenti scolastici) in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Le assenze non si contano ai fini del computo nel periodo dei 18 mesi nell'ultimo triennio</i></li> <li>• <i>non si applica la decurtazione economica ai sensi del D.L. 112/2008,art.71</i></li> <li>• <i>il personale non è soggetto a visita fiscale.</i></li> </ul>

TIPOLOGIA DI ASSENZA	FONTE NORMATIVA	DISPOSIZIONE NORMATIVA	TRATTAMENTO GIURIDICO
<p><b>Assenza in attesa dell'esito del tampone dopo il test sierologico</b></p>	<p><b>O.M. Presidenza Consiglio dei Ministri n° 18 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2020</b></p>	<p><i>L'O.M. dispone che "il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l'università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l'infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARSCoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>L'assenza non si conta ai fini del comporto nel periodo dei 18 mesi nell'ultimo triennio;</i></li> <li>• <i>non si applica la decurtazione economica ai sensi del D.L. 112/2008, art.71;</i></li> <li>• <i>il personale non è soggetto a visita fiscale.</i></li> </ul>

TIPOLOGIA DI ASSENZA	FONTE NORMATIVA	DISPOSIZIONE NORMATIVA	TRATTAMENTO GIURIDICO
<p><b>Assenza dovuta a "contact tracing", in seguito ad un caso di positività in classe, per il periodo necessario all'esecuzione ed all'esito del test</b></p>	<p><b>Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020Rev. - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. DPCM 13 Ottobre 2020</b></p>	<p><i>In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP (referente che ogni ASL deve istituire e che dovrà tenere i rapporti con i referenti scolastici)provvederà alla prescrizione della quarantena per i 10 giorni (dpcm 13/10/2020) successivi all'ultima esposizione.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Le assenze non si contano ai fini del comporto nel periodo dei 18 mesi nell'ultimo triennio</i></li> <li>• <i>non si applica la decurtazione economica ai sensi del D.L. 112/2008,art.71</i></li> <li>• <i>il personale non è soggetto a visita fiscale.</i></li> </ul>



TIPOLOGIA DI ASSENZA	FONTE NORMATIVA	DISPOSIZIONE NORMATIVA	TRATTAMENTO GIURIDICO
<p><b>Assenza per convivenza con persona positiva al CoVid-19</b></p>	<p><b>Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020Rev. - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Punto 2.2.3 e 2.3</b></p>	<p><i>Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP (referente che ogni ASL deve istituire e che dovrà tenere i rapporti con i referenti scolastici), sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP inseguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.</i></p> <p><i>La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le assenze non si contano ai fini del comporto nel periodo dei 18 mesi nell'ultimo triennio</li> <li>• non si applica la decurtazione economica ai sensi del D.L. 112/2008, art.71</li> <li>• il personale non è soggetto a visita fiscale.</li> </ul>

TIPOLOGIA DI ASSENZA	FONTE NORMATIVA	DISPOSIZIONE NORMATIVA	TRATTAMENTO GIURIDICO
<p><b>Assenza del Lavoratore riconosciuto temporaneamente e inidoneo per patologie pregresse allo stato di epidemia e non riferibili al contagio da Covid-19.</b></p>	<p>CCNL</p>	<p><i>Il personale a tempo indeterminato riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni può chiedere l'utilizzazione in altri compiti stipulando un nuovo contratto individuale di lavoro di durata pari a quello della inidoneità riconosciuta ovvero, in alternativa, fruire della malattia.</i></p>	<p>Nel caso di malattia l'assenza è disciplinata dal CCNL – quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporta;</li> <li>• si applica la decurtazione ai sensi del D.L. 112/2008, art.71</li> <li>• non si dispone la visita fiscale.</li> </ul> <p>Qualora venga richiesto l'utilizzo in altri compiti, nel frattempo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia disposta d'ufficio.</p> <p>QUINDI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporta.</li> <li>• si applica la decurtazione ai sensi del D.L. 112/2008, art.71</li> <li>• non si dispone la visita fiscale. Nel caso di stipula del contratto oltre i 30 giorni previsti l'ulteriore periodo di assenza non rientra nel periodo di comporta.</li> </ul> <p>Il personale a tempo indeterminato riconosciuto temporaneamente inidoneo in modo assoluto è collocato in malattia d'ufficio.</p>

TIPOLOGIA DI ASSENZA	FONTE NORMATIVA	DISPOSIZIONE NORMATIVA	TRATTAMENTO GIURIDICO
<p><b>Assenza per "quarantena scolastica del figlio"</b></p>	<p><b>D.L.104/2020 Convertito in L.13 Ottobre 2020, n. 126 (art. 21 bis)</b></p> <p><b>Decreto Ristori 28.10.2020 in vigore dal 29.10.2020.</b></p>	<p><i>Il personale della scuola (come tutti ogni altro lavoratore dipendente) può svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di <b>16 anni (*)</b> disposta a seguito di contagio verificatosi nel plesso scolastico, anche nel caso in cui(*) «sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici».</i></p> <p><i>Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena; in questo caso è riconosciuta in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale beneficio può essere riconosciuto per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020, sempre in presenza di figli di età non superiore ad anni 14.</i></p> <p><i>Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui all'art.21bis L.126/2020, commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3. 6.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>* Il Decreto ristori ha elevato da 14 anni a 16 anni l'età del figlio convivente minore.</i></li> <li>• <i>*Il Decreto Ristori ha previsto anche il caso in cui «sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici».</i></li> <li>• <i>Se il lavoro non può essere svolto in modalità agile il genitore può optare per l'astensione dal lavoro anche nel caso in cui «sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14». L'astensione dal lavoro è ammessa anche in presenza dei figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni ma « senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro» (Decreto Ristori).</i></li> </ul>

TIPOLOGIA DI ASSENZA	FONTE NORMATIVA	DISPOSIZIONE NORMATIVA	TRATTAMENTO GIURIDICO
<p><b>Lavoro agile per genitori con figli con disabilità</b></p>	<p><b>D.L.104/2020 convertito in L. 13 Ottobre 2020, n. 126 (art. 21 ter)</b></p>	<p><i>Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.</i></p>	